



COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE
(Provincia di Varese)

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 07 Reg.Delib.

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. (ART. 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014).

L'anno DUEMILAQUINDICI addì 30 del mese di MARZO alle ore 19.00, nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		Presente	Assente
Sindaco	DELLA ROSA ANDREA	si	
Assessore	TONETTO DEVIS	si	
Assessore	BRAGÓNZO SABINA	si	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Diego Barberis.

Il Sig. ANDREA DELLA ROSA - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. (ART. 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014).

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco

PREMESSO CHE:

- la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- Il piano operativo di razionalizzazione s’ ispira ai seguenti principi generali:
 - coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
 - contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
 - buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.
 - tutela della concorrenza e del mercato.
 - Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
 - lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- suddetta relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Evidenziato che il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;

Visto il “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie” allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale

Acquisito sul presente provvedimento, ex art.49 T.U. D.Lgs.18.8.2000, n.267, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'area contabile.

Con voti unanime e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto in premessa narrativa, il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale
2. Di disporre:
 - la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti
 - la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.

Con unanime, separata e successiva votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di procedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.



COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE

(Provincia di Varese)

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate
e delle partecipazioni societarie

Articolo 1, commi 611 eseguenti Legge 23 dicembre 2014 n. 190

INDICE

- | | |
|--|--------|
| 1. Premessa | pag. 3 |
| 2. Piano operativo. Rendicontazione. Pubblicazione. Attuazione | pag. 4 |
| 3. Finalità istituzionali | pag. 4 |
| 4. Le società partecipate dell'amministrazione comunale | pag. 5 |
| 6. Piano operativo di razionalizzazione | pag. 5 |

Premessa

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il piano operativo di razionalizzazione s'ispira ai seguenti principi generali:

- **coordinamento della finanza pubblica:** tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- **contenimento della spesa pubblica:** elemento imprescindibile dell'azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- **buon andamento dell'azione amministrativa:** esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

I criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo - rendicontazione - pubblicazione - attuazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

All'organo consigliere è demandata l'adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza che dovrà essere attuato attraverso deliberazioni dello stesso che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le società partecipate dell'amministrazione comunale

1. COINGER s.r.l.

Piano operativo di razionalizzazione

COINGER s.r.l. – Consorzio intercomunale gestione rifiuti.

La società s.r.l. è di proprietà del comune per lo 0,59%;

il comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 11.11.2013;

la sede è in via Erbamolle sn. – Brunello;

la società ha per oggetto le seguenti attività:

1) la gestione di servizi pubblici locali e relative reti ed impianti ed attività complementari nel territorio dei soci, cercando di raggiungere la massima efficacia, efficienza ed economicità dei servizi erogati e delle tariffe richieste.

In particolare la società può svolgere le attività di gestione e assunzione dei servizi ambientali e di igiene urbana ivi compresi la raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi specie, la raccolta differenziata e altri servizi collaterali e connessi, perseguendo gli obiettivi di:

a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;

b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;

c) ottimizzare ed integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio dei materiali che costituiscono le singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali;

d) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuto, tra i quali i RAEE;

e) incentivare l'adozione di forme di auto smaltimento;

f) promuovere l'utilizzo dei materiali e forme di energie derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio, quali ad esempio la produzione, la riutilizzazione di energia termica ed elettrica prodotta da fonti rinnovabili; lo studio, la pianificazione e realizzazione di impianti di produzione di energia derivanti dal ciclo di trattamento dei rifiuti.

2) L'assunzione ed il mantenimento in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali (già di titolarità del "CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI" COINGER) nonché degli eventuali successivi incrementi ed estensioni. In particolare, gli Enti locali soci possono conferire alla società le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali che sono relativi ai servizi affidati alla stessa società o da affidare a terzi, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti del servizio di gestione dei rifiuti, i lastrici solari degli edifici pubblici per l'installazione di impianti fotovoltaici, i beni utili al miglior esercizio dei servizi e tecnologie dell'informazione e comunicazione. In relazione a tali beni, gli Enti locali soci possono affidare alla società il compito di espletare le gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali il cui esercizio presupponga la messa a disposizione del gestore del servizio degli stessi beni.

3) La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente art. 4 e, in particolare:

- a) elaborazione degli atti di gara, espletamento delle procedure e aggiudicazione delle gare per l'affidamento dei servizi o di fasi;
- b) controllo sull'osservanza degli obblighi a carico dell'affidatario dei servizi o di fasi, qualora svolti da terzi;
- c) attività di accertamento, liquidazione, riscossione degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nonché effettuazione di ogni attività utile ad assicurare il versamento della tassa/tariffa/corrispettivo per i servizi agli Enti locali soci.

La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo.

La società può assumere, con le limitazioni previste dalla legge partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie.

La società può effettuare interventi di progettazione, costruzione, acquisto, alienazione o permuta, affitto, locazione di beni immobili e di beni mobili ed in genere di tutti i beni anche immateriali comunque funzionali e/o destinati all'erogazione di servizi pubblici ambientali.

La società può ricevere gratuitamente contributi in conto esercizio e in conto impianti da parte di soggetti pubblici o privati anche partecipando a gare e bandi.

Pertanto, se consentite da vigenti normative, la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente oppure per conto terzi, in concessione o in appalto.

In ogni caso la società deve svolgere la parte prevalente della sua attività nei confronti degli enti pubblici soci utilizzando per il conseguimento dell'oggetto sociale la modalità dell'affidamento diretto.

Alla società partecipano i seguenti comuni:

Albizzate - Azzate - Besnate - Bodio Lomnago - Brunello - Buguggiate - Carnago - Casale Litta - Castiglione Olona - Castronno - Cavarina con Premezzo - Cazzago Brabbia - Crosio Della Valle - Daverio - Galliate Lombardo - Gazzada Schianno - Inarzo - Jerago con Orago - Lozza - Morazzone - Mornago - Oggiona con S. Stefano - Solbiate Arno - Sumirago - Vedano Olona.

Numero degli amministratori	1
Numero dei dipendenti	5

Risultato di esercizio		
2011	2012	2013
utile	utile	utile

Non sono disponibili ulteriori dati relativi al bilancio societario in forza della trasformazione da consorzio in società avvenuta nel novembre 2013, il primo bilancio COINGER s.r.l. si è chiuso al 31.12.2014.

Il servizio è qualificato come servizio a rete a rilevanza economica e rientra fra quei servizi di interesse generale richiamati al comma 27 dell'articolo 3 della Legge 244/2007 per i quali è espressamente ammessa la costituzione ed il mantenimento di società di capitali.

Si conferma pertanto il mantenimento della partecipazione sociale in COINGER s.r.l..

Crosio Della Valle, 30 marzo 2014

Il Sindaco
F.to Della Rosa Andrea

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 07 DEL 30.03.2015

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. (ART. 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014).

Il sottoscritto Responsabile dell'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, esprime parere favorevole ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta deliberativa di cui sopra, per quanto di competenza.

Crosio della Valle,

IL RESPONSABILE

Geom. Roberto Caldera

Il sottoscritto Responsabile dell'AREA CONTABILE, esprime parere favorevole ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta deliberativa di cui sopra, per quanto di competenza.

Crosio della Valle, **30 MAR 2015**



IL RESPONSABILE

Orietta Torresin

Orietta Torresin

Il sottoscritto Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA, esprime parere favorevole ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito alla proposta deliberativa di cui sopra, per quanto di competenza.

Crosio della Valle, **30 MAR 2015**



IL RESPONSABILE

Dott. Diego Barberis

Diego Barberis

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Andrea Della Rosa

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Diego Barberis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 65..... reg.pubbl.

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69).


Nello stesso giorno il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n. 267.

Li. 30 APR. 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
f.to Dott. Diego Barberis

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li. 30 APR. 2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
Dott. Diego Barberis

Diego Barberis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il 30 MAR. 2015

- è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 senza che siano stati sollevati rilievi;

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Li. 30 APR. 2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
(Dott. Diego Barberis)

Diego Barberis